

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1084)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 6^a Commissione permanente (Finanze e Tesoro)
della Camera dei deputati nella seduta dell'8 giugno 1960 (V. Stampato n. 1831)*

d'iniziativa dei deputati DI GIANNANTONIO E RUSSO Vincenzo

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 15 GIUGNO 1960

**Proroga delle agevolazioni tributarie e finanziarie
in favore dell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le disposizioni del terzo comma dell'articolo 1 del regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1844, convertito nella legge 18 aprile 1935, n. 961, recante agevolazioni tributarie e finanziarie a favore dell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi, successivamente prorogate

fino al 31 dicembre 1959 ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 novembre 1947, n. 1456, e delle leggi 11 aprile 1950, n. 207, e 18 luglio 1956, n. 736, hanno vigore, con effetto dal 1° gennaio 1960, fino al 31 dicembre 1964.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.